

FOGLIO INFORMATIVO DEL CREDITO SU PEGNO

Foglio Informativo n.F/36

Aggiornamento n.36/BR

condizioni valide dal 01/04 al 30/06/2020

**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt.115 e segg .del T. U. B.
Prodotto venduto da Fincom S.p.A. tramite le proprie Agenzie Mandatarie**

INFORMAZIONI SULLA FINANZIARIA FINCOM S.P.A.

Via Nicolò Garzilli n.8 - 80126 Napoli - Tel.: 081 19915068

Iscritta al numero 218 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 – Capitale Sociale € 1.118.700,00 i.v.

Reg. delle Imprese di Napoli n. 07765020636 - Cod.fisc. e P.I.v.a. n. 07765020636 - Numero R.e.a. n.656977

Sito Internet: www.fincomspa.it - P.e.c.: fincomscarl@legalmail.it

CARATTERISTICHE DEL CREDITO SU PEGNO

Si tratta di un credito che la Fincom S.p.A. può accordare a tutte le persone fisiche a fronte di necessità di carattere straordinario e contingente previa costituzione in pegno di uno o più beni preziosi (oggetti in oro, gioielli, orologi, ecc.). Il credito su pegno è disciplinato dalla Legge n.745/1938, dal R.D.1279/1939, dalla Legge n.20/1977, dalla Legge n.948/1951 e dall'art.48 del D.Lgs.

n.385/1993, ed è concesso esclusivamente presso le Agenzie mandatarie della Fincom S.p.A.. La concessione del credito non prevede alcuna indagine amministrativa o patrimoniale. **L'importo concedibile è commisurato ai quattro quinti (80%) del valore di stima del bene offerto in pegno**, stima che viene effettuata sulla base del valore commerciale dei beni, salva la facoltà della Fincom S.p.A. di rifiutare il credito qualora vi sia motivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di provenienza illegittima. La Fincom S.p.A. non è tenuta in alcun caso a fare indagini sulle origini degli oggetti offerti in pegno e neppure se il cliente dispone liberamente dei beni dati in pegno, ivi compresa l'eventualità che le cose date in pegno siano state acquistate con pagamento rateale o con patto di riservato dominio oppure con altre condizioni che, in qualsiasi modo, ne limitano la loro piena disponibilità. Il tasso d'interesse è fisso per tutta la durata del credito. Il Cliente può comunque richiedere il riscatto anticipato del bene previo pagamento del capitale e degli interessi, calcolati sul periodo di effettiva fruizione del credito. La Fincom S.p.A. fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia del credito. **Caratteristica importante del credito su pegno** è che il cliente non perde la proprietà del bene offerto in garanzia ma questo diventa indisponibile e ritorna al cliente all'atto dell'estinzione del capitale e degli interessi dovuti alla Fincom S.p.A..

MODALITA' DELL'OPERAZIONE DEL CREDITO SU PEGNO

- 1) Il credito è erogato mediante rilascio al cliente di una **polizza** al portatore nella quale sono riportati:
 - a. I dati identificativi della Fincom S.p.A.;
 - b. Il numero di polizza;
 - c. La descrizione ed il peso degli oggetti impegnati;
 - d. Il valore di stima attribuito;
 - e. L'importo del capitale concesso;
 - f. La data di concessione, la durata e la data di scadenza del prestito;
 - g. La firma dell'Agente mandatario;
 - h. L'identificazione del cliente.
 - i. Il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) applicato su base annua;
 - l. Il corrispettivo dovuto all'atto del disimpegno.
- 2) Il credito si effettua solo nel caso in cui il valore di stima degli oggetti e la somma del credito siano accettati dal cliente. In caso contrario ogni preliminare dell'operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto;
- 3) **Il saggio di interesse** è stabilito dalla Fincom S.p.A. che lo pubblicizza nelle forme di legge ed è, altresì, riportato nel presente documento, sul sito della Fincom S.p.A. ed in tutte le Agenzie mandatarie.
- 4) La Fincom S.p.A. concede crediti la cui durata contrattuale può essere di **TRE, SEI o DODICI MESI**.
- 5) I beni disimpegnati, custoditi nei caveau detenuti in locazione, verranno consegnati al portatore della polizza, **trascorsi almeno sette giorni lavorativi dalla data della prenotazione del disimpegno**.
- 6) Con la consegna dei beni il contratto si intenderà concluso.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI CREDITO SU PEGNO

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- 1) Che il bene dato in pegno, diventa indisponibile fino all'effettivo pagamento delle somme dovute alla Fincom S.p.A.;
- 2) Che in caso di mancata restituzione alla Fincom S.p.A. del capitale e degli interessi maturati e trascorsi inutilmente trenta giorni dalla naturale scadenza contrattuale prevista, senza che i beni siano stati disimpegnati, la Fincom S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà **vendere all'asta**, senza preavviso e senza altra formalità, il bene o i beni dati in pegno;

- 3) Che per evitare l'utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, va osservata la massima attenzione nella custodia della stessa; infatti, il soggetto che presenta l'originale della polizza di pegno è legittimato al riscatto dei beni offerti in pegno.
- 4) Che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza di pegno, il possessore deve farne denuncia scritta alla Fincom S.p.A., oltre che all'Autorità Giudiziaria e dare così inizio alla **procedura di ammortamento** con le modalità previste dalla Legge 30 luglio 195 1 n.948;
- 5) Che nessun reclamo è ammesso, per qualsivoglia motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati.
- 6) Che gli oggetti offerti in pegno che risultassero smarriti o rubati o comunque oggetto di reato, non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato alla Fincom S.p.A. l'importo del debito costituito dal capitale ed interessi;
- 7) Che la differenza tra prezzo ricavato dalla vendita all'asta ed il credito vantato dalla Fincom S.p.A., viene **accantonata in un conto infruttifero per cinque anni**. Trascorso questo termine, senza che il cliente ne abbia chiesto il rimborso, tale differenza verrà devoluta in aumento del patrimonio della Fincom S.p.A.;
- 8) Che i beni offerti in garanzia sono custoditi dalla Fincom S.p.A. in idonei locali ed assicurati contro il rischio di furto, incendio e scoppio, per un importo pari al valore di stima aumentato di un quarto;
- 9) Che nei casi in cui la Fincom S.p.A. risultasse responsabile del danno o della perdita degli oggetti offerti in pegno, il risarcimento non può mai eccedere il valore di stima aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito totale vantato dalla Fincom S.p.A.
- 10) Che al fine di garantire il sereno svolgimento dell'attività di credito su pegno e di assicurare l'adeguata tutela della Clientela, la Fincom S.p.A. può allontanare dai propri locali ed escludere da qualsiasi operazione, coloro i quali, esercitino credito su pegno in privato, i pignoranti di professione, tutti coloro i quali per l'abituale frequenza nei locali ove eseguono operazioni di pegno e nelle adiacenze siano comunque sospetti di speculazione a danno dei Clienti, coloro che si rendono abitualmente intermediari nelle operazioni di credito su pegno e, più in generale, chiunque tenga o abbia in passato tenuto comportamenti non in linea con le finalità sopra evidenziate.

RECESSO

Il cliente ha la facoltà di estinguere anticipatamente il credito prima della scadenza contrattuale, dopo aver versato alla Fincom S.p.A. l'importo del capitale ed interessi.

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

- 1) **Oltre alla polizza di pegno, il cliente ha diritto ad avere e portare con se, il foglio informativo che è parte integrante del contratto.**
- 2) Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Fincom S.p.A., relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente può presentare un reclamo alla Fincom S.p.A., per lettera raccomandata a.r., a **Fincom S.p.A. - via Nicolò Garzilli n.8 – 80126 Napoli**. La Fincom S.p.A. dovrà rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro tale termine può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le **filiali della Banca d'Italia**, oppure chiedere alla Fincom S.p.A.. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria, previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Fincom S.p.A. devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo o all'**Organismo di Conciliazione Bancaria**, costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario - ADR** (**www.conciliatorebancario.it**, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF. Il cliente può ritirare gratuitamente presso ogni filiale oppure può scaricare dal sito internet www.fincomspa.it, la "Guida pratica, per conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti.

LEGENDA

| | |
|---|--|
| ASTA | Procedimento di vendita al miglior offerente degli oggetti non riscattati effettuato secondo formalità legali. |
| PEGNO | Garanzia a favore della Fincom S.p.A. costituita sui beni mobili del cliente consegnati alla finanziaria. |
| SOPRAVANZI O SUPERI | E' l'eventuale differenza tra prezzo di aggiudicazione del pegno venduto all'asta e l'importo totale del disimpegno, completo di interessi. |
| RISCATTO | E' la somma dovuta dal cliente alla Fincom S.p.A., comprensiva di capitale ed interessi per il ritiro dei beni dati in pegno. |
| TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) | Il Tasso Effettivo Globale Medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema finanziario a categorie omogenee. Il TEGM è previsto dall'articolo 2 della legge sull'Usura (L. 108/1996) ed è relativo ai contratti della categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" che può essere consultato presso tutte le Agenzie mandatarie, sul sito della Fincom S.p.A. e sul sito della Banca d'Italia. |

CONDIZIONI ECONOMICHE

| | |
|---|---|
| TASSI INTERESSE APPLICATI | prestiti con scadenza a: 3 mesi - 15,40% su base annua |
| TASSI INTERESSE APPLICATI | prestiti con scadenza a: 6 mesi - 15,40% su base annua |
| TASSI INTERESSE APPLICATI | prestiti con scadenza a: 12 mesi - 15,40% su base annua |
| INTERESSE DI MORA | L'interesse di mora è calcolato sull'importo del prestito e trascorsi 5 giorni dalla scadenza del contratto e fino al rinnovo di quest'ultimo o alla restituzione del prestito. Il tasso applicato è pari al 2% su base annua. |
| SPESE DI PREPARAZIONE ALLA VENDITA | Per i pegni inseriti nello stato di vendita è dovuta, dal cliente, una commissione calcolata sull'importo del credito, comprensivo di interessi, pari al 8%.(Iva compresa). |
| DIRITTI D'ASTA | Al prezzo del bene venduto all'asta, sarà aggiunta una commissione pari al 15% (Iva compresa) a carico dell'aggiudicatario. |